Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 22 luglio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

L'11 luglio 1980, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Taha Ahmed Al Daud, ambasciatore della Repubblica dell'Iraq, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(6870)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **353.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli Atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo Lart. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in biologia clinica, in radiologia, in nefrologia (seconda scuola).

Scuola di specializzazione in biologia clinica

Art. 187. — La scuola di specializzazione in biologia clinica ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i laureati in medicina e chirurgia che intendono dedicarsi alle analisi chimico-cliniche e microbiologiche applicate alla clinica.

Essa conferisce il diploma di specialista in biologia clinica.

Art. 188. — La scuola di specializzazione in biologia clinica I ha sede presso gli istituti di igiene e di patologia generale. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia o, in mancanza, al professore di ruolo o fuori ruolo della materia affine.

Il consiglio di facoltà designa, a tal uopo, ogni quattro anni, il direttore della scuola tra i professori ordinari di igiene di patologia generale, di ruolo o fuori ruolo, della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 189. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 190. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 191. — Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 192. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 193. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) chimica biologica generale;
2) fondamenti di chimico-fisica biologica;
3) batteriologia generale;
4) biochimica analitica I;
5) tecnica dei prelevamenti;
6) fisiopatologia I;
7) fondamenti di statistica biologica.

2° *Anno*:

8) chimica biologica speciale di organi e tessuti;
9) fisiopatologia II;
10) ematologia ed ematochimica I;
11) batteriologia speciale;
12) immunologia e sierologia;
13) biochimica analitica II.

3° *Anno*:

14) nozioni di igiene e legislazione sanitaria;
15) ematologia ed ematochimica II;
16) chimica clinica;
17) immunochimica;
18) parassitologia;
19) virologia.

4° *Anno*:

20) analisi biologico-tossicologiche;
21) endocrinologia clinica e dosaggi ormonali;
22) micologia;
23) enzimologia clinica;
24) automazione e controlli di qualità;
25) metodiche microanalitiche;
26) microscopia clinica e citodiagnostica.

Art. 194. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 195. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specializzazione in biologia clinica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di prove pratiche.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 196. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia, e, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 197. — La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a) diploma di specialista in radiodiagnostica; gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b) diploma di specialista in radioterapia oncologica; gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

Art. 198. — Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica e medicina nucleare):

a) fisica, con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetrica;

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione ed archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla radioterapia oncologica):

a) anatomia patologica;

b) apparecchiature e tecniche radiologiche;

c) semeiotica radiologica (integrata con la semeiotica clinica, isotopica e di laboratorio);

d) radiopatologia;

e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (I);

b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (I).

4° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) (II);

b) radiodiagnostica dei vari organi ed apparati (II).

Art. 199. — Gli insegnamenti per il diploma di specialistica in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica e medicina nucleare):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetrica);

b) radiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune a radiodiagnostica):

a) anatomia patologica;

b) apparecchiature e tecniche radiologiche;

c) semeiotica radiologica (integrata con la semeiotica clinica, isotopica e di laboratorio);

d) radiopatologia;

e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) oncologia generale;

b) oncologia clinica (I);

c) tecniche radioterapiche (I).

4° *Anno*:

a) oncologia clinica (II);

b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;

c) radioterapia clinica;

d) trattamento del canceroso in fase avanzata.

Art. 200. — I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Art. 201. — Il numero massimo di iscritti alla scuola è di quaranta da ripartirsi annualmente tra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 197.

Art. 202. — La frequenza ai fini di apprendimento è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 203. — Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Scuola di specializzazione in nefrologia
(seconda scuola)

Art. 204. — La scuola di specializzazione in nefrologia II ha sede presso la seconda clinica medica e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

Art. 205. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Solo per ragioni di forza maggiore o a seguito di mancanza dei suddetti docenti, detta direzione potrà essere affidata temporaneamente al professore incaricato della stessa disciplina.

Art. 206. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 207. — La durata del corso degli studi è di anni quattro e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 208. — Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 209. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 210. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

struttura ed ultra struttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia e immunologia applicata alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale (primo anno).

2° *Anno*:

struttura ed ultra struttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;
rene ed ipertensione arteriosa;
semeiotica renale (secondo anno);
nefropatie tubolari.

3° *Anno*:

nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica (primo anno);
farmacologia d'interesse nefrologico.

4° *Anno*:

nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica (secondo anno);
aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.

Art. 211. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esami.

Art. 212. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame e le materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. 354.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 setembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La scuola di specializzazione in chirurgia generale d'urgenza e pronto soccorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1978, n. 624, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1980.

Conferma del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1613;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1976, con il quale il prof Ernesto Quagliariello è stato nominato presidente del Consiglio nazionale delle ricerche per la durata di un quadriennio;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo del predetto incarico per un nuovo quadriennio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Ernesto Quagliariello è confermato nell'incarico di presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di un quadriennio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1980
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 22

(6909)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Testevita » 5 supposte, della ditta Laboratorio biochimico dott. Guidi di P. Barone e C. S.n.c., in Milano. (Decreto di revoca numero 6069/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 6 febbraio 1952 e 10 novembre 1954, con i quali venne registrata al n. 5896/A, a nome della ditta Laboratorio biochimico dott. Guidi di P. Barone e C. S.n.c., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Osoppo n. 7, codice fiscale n. 00730580156, generalità dell'amministratore: Barone Pietro, nato a Palermo il 22 agosto 1934, di sesso maschile, con domicilio fiscale in Milano, via Leone Tolstoi n. 48, la categoria 5 supposte della specialità medicinale denominata « Testevita », preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede:

Considerato che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio delle specialità medicinali per somministrazione rettale che contengono vitamine e sostanze assimilabili come contestato alla ditta in data 22 giugno 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta.

E' revocata la registrazione della categoria 5 supposte della specialità medicinale denominata « Testevita », registrata al n. 5896/A in data 6 febbraio 1952 e 10 novembre 1954, a nome della ditta Laboratorio biochimico dott. Guidi di P. Barone e C. S.n.c., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Osoppo n. 7, codice fiscale numero 00730580156, generalità dell'amministratore: Barone Pietro, nato a Palermo il 22 agosto 1934, di sesso maschile, con domicilio fiscale in Milano, via Leone Tolstoi n. 48.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6572)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gastrozim » flacone 100 g, della ditta Bioindustria S.p.a., in Novi Ligure. (Decreto di revoca n. 6078/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 1954, con il quale venne registrata al n. 9020 a nome della Bioindustria S.p.a., codice fiscale n. 00151200060, con sede e domicilio fiscale in Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosis 2, 4, 6, la specialità medicinale denominata « Gastrozim » flacone 100 g, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Considerato che non risulta agli atti alcuna dimostrazione della validità e razionalità del prodotto in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione come contestato alla ditta con nota in data 23 dicembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che non sono state ritenute valide le controdeduzioni della ditta;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 gennaio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gastrozim » flacone 100 g, registrata al n. 9020 in data 9 giugno 1954, a nome della ditta Bioindustria S.p.a., codice fiscale n. 00151200060, con sede e domicilio fiscale in Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosis, 2, 4, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6581)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cortitest », nella confezione 5 fiale × 1 cc e la relativa categoria « Cortitest E » 3 fiale × 1 cc e 10 compresse da 0,50 g, della ditta Osfa-Biofarmaceutici, in Novate Milanese e poi ceduta alla ditta Laboratorio Domorezia, in Chiavenna. (Decreto di revoca n. 6041/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 9 ottobre 1950, 9 dicembre 1952, 31 agosto 1955, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 3921 e 3921/A la specialità medicinale denominata « Cortitest », nella confezione 5 fiale × 1 cc e la relativa categoria « Cortitest E » 3 fiale × 1 cc e 10 compresse da 0,50 g, a nome della ditta Osfa-Biofarmaceutici, con sede in Novate Milanese (Milano), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 16 dicembre 1962, registrata in Milano il 3 aprile 1965 al n. 11685, con la quale la specialità medicinale succitata venne ceduta alla ditta Laboratorio Domorezia, con sede in Chiavenna (Sondrio), via Quadrio 13;

Considerato che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cortitest », nella confezione 5 fiale × 1 cc e la relativa categoria « Cortitest E » 3 fiale × 1 cc e 10 compresse da 0,50 g, registrate rispettivamente ai numeri 3921 e 3921/A in data 9 ottobre 1950, 9 dicembre 1952 e 31 agosto 1955, a nome della ditta Osfa-Biofarmaceutici, con sede in Novate Milanese (Milano), poi ceduta alla ditta Laboratorio Domorezia, con sede in Chiavenna (Sondrio), via Quadrio 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6483)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Revul », categoria liquido, nella confezione da g 100, a nome della ditta Bioindustria, in Novi Ligure. (Decreto di revoca n. 6043/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 17 maggio 1957, con il quale venne registrata al n. 12563/A la categoria liquido, nella confezione da g 100, della specialità medicinale denominata « Revul », a nome della ditta Bioindustria, via De Ambrosis, 4, Novi Ligure (Alessandria), codice fiscale n. 00151200060, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, per la presenza del cloroformio, data la sua potenziale tossicità cancerogena, come contestato alla ditta medesima in data 27 settembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la categoria liquido, nella confezione da g 100 della specialità medicinale denominata « Revul », registrata al n. 12563/A in data 17 maggio 1957, a nome della ditta Bioindustria, via De Ambrosis, 4, Novi Ligure (Alessandria), codice fiscale n. 00151200060.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6485)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Luisan », nella confezione flacone da g 60, della ditta Farmaceutici Biagini S.p.a., in Borgo-Castelvecchio Pascoli. (Decreto di revoca n. 6044/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 24 luglio 1953, con il quale venne registrata al n. 7966 la specialità medicinale denominata « Luisan », nella confezione flacone da g 60, a nome della ditta Farmaceutici Biagini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Borgo-Castelvecchio Pascoli, codice fiscale n. 00144430469, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, per la presenza del cloroformio data la sua potenziale tossicità cancerogena, come contestato alla ditta medesima in data 27 settembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Luisan », nella confezione flacone da g 60, registrata al n. 7966 in data 24 luglio 1953, a nome della ditta Farmaceutici Biagini, con sede e domicilio fiscale in Borgo-Castelvecchio Pascoli, codice fiscale n. 00144430469;

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6486)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lecicalcio », nella confezione flacone da g 200, della ditta Consorzio neoterapico nazionale S.p.a., in Roma, poi ceduta alla ditta Farmaroma S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 6045/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 24 agosto 1951, con il quale venne registrata al n. 5279 la specialità medicinale denominata « Lecicalcio », nella confezione flacone da g 200, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale S.p.a., con sede in Roma, via Salaria, 1259, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata registrata in Roma in data 23 dicembre 1971 al n. 38153, con la quale la suddetta specialità medicinale venne ceduta alla ditta Farmaroma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Prenestina, 707, codice fiscale n. 00424550580;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come contestato alla ditta medesima in data 13 febbraio 1978;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lecicalcio », nella confezione flacone da g 200, registrata al n. 5279 in data 24 agosto 1951, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale S.p.a., con sede in Roma, via Salaria, 1259, poi ceduta alla ditta Farmaroma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Prenestina, 707, codice fiscale n. 00424550580.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6487)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.
Rideterminazione del compenso fisso mensile spettante al presidente ed ai componenti del collegio sindacale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, che prevede l'attribuzione di un compenso al presidente ed ai componenti del collegio sindacale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali;

Visto il decreto interministeriale numero 15700.N.I.A. 7/2031 del 24 febbraio 1973, con il quale, ai sensi delle vigenti disposizioni, è stato stabilito il compenso mensile spettante al presidente ed ai componenti del collegio sindacale dell'Istituto;

Ritenuto che occorre provvedere, in conformità a quanto disposto per gli altri enti similari, ad aggiornare il compenso predetto, adeguandolo alle concrete esigenze considerate quale presupposto fondamentale della corresponsione prevista dal legislatore;

Considerato che, per ragioni di uniformità, detto compenso debba essere determinato secondo il livello di inquadramento dell'Istituto determinato ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975;

Decreta:

Il compenso fisso mensile spettante al presidente ed ai componenti del collegio sindacale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è determinato come segue:

presidente collegio sindacale . . .	L.	200.000
membri collegio sindacale . . .	»	150.000
membri supplenti collegio sindacale .	»	40.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1980.
Assegnazione al comune di Bergamo di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Bergamo in data 3 aprile 1980 intesa ad ottenere l'assegnazione a detto comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Constatato che il comune di Bergamo è centro di notevoli attività culturali ed artistiche di vasta risonanza in campo nazionale;

che nell'ambito del territorio comunale hanno sede numerose industrie di notevoli dimensioni ed un vasto tessuto commerciale con altissimi livelli di occupazione;

che la situazione finanziaria del comune risulta caratterizzata da un movimento finanziario di assoluto rilievo con incidenza pro-capite superiore alla media dei comuni di stessa classe;

Considerato che il comune di Bergamo si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Bergamo un segretario comunale di classe 1ª/A.

Il prefetto di Bergamo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° luglio 1980

Il Ministro: ROGNONI

(6780)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.
Nomina del commissario governativo presso la borsa valori di Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154 ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, con i quali furono conferite alla esclusiva competenza del Ministero del tesoro le attribuzioni relative alle borse valori, già in precedenza del Ministero delle finanze per effetto dell'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Ritenuto che a seguito della morte dell'agente di cambio dott. Guelfo Gherardi e il temporaneo impedimento dell'agente di cambio avv. Renzo Lodi non è possibile provvedere alla ricostituzione della commissione per il listino presso la borsa valori di Bologna per mancanza di altri agenti di cambio in carica;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa del 4 luglio 1980;

Considerata l'urgente necessità di assicurare presso la borsa valori di Bologna la possibilità di procedere a tutte le operazioni di liquidazione del mese di luglio 1980 e la sistemazione delle partite rimaste in sospeso;

Decreta:

In sostituzione della commissione per il listino presso la borsa valori di Bologna è nominato commissario governativo, con effetto dalla data del presente decreto, il dott. Ettore Fumagalli, agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Roma, addì 12 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6910)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e revisione straordinaria delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 22 luglio 1980-30 giugno 1981.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1932 e n. 95 del 25 aprile 1932;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 21 luglio 1945;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974 e relativo alla proroga della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 1° luglio 1974, concernente la determinazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 7 luglio 1975, concernente l'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di Minerva, rispettivamente con quaranta e venti fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 agosto 1975, concernente la variazione di prezzo di vendita al pubblico per i cerini S/80 ed R/100;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 2 maggio 1977, concernente la variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi « Familiari » e « Svedesi S/40 »;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° luglio 1977, concernente la variazione del prezzo di vendita al pubblico e delle relative aliquote di imposta dei fiammiferi « Bossoli », « Controvento », « Caminetto » e « Minerva giganti »;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1979, concernente l'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di « Minerva », rispettivamente con sessanta e trenta fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 30 giugno 1979, concernente la variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi « Familiari » e la determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1981;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 20 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita sui fiammiferi è fissato nella misura unica dell'8%;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 7 febbraio 1977, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 dell'8 aprile 1977, con il quale l'aliquota di imposta sul valore aggiunto per i fiammiferi viene elevata dal 12% al 14%;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1980, con il quale l'aliquota di imposta sul valore aggiunto per i fiammiferi viene elevata dal 14% al 15%;

Viste le proposte in data 8 maggio 1980 presentate dalla commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, in merito alla richiesta di revisione straordinaria avanzata dal Consorzio industrie fiammiferi, e la relazione aggiuntiva in data 7 luglio 1980;

Riconosciuta la necessità di procedere alla modifica del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi ad eccezione di quelli tipo « Familiari », alla revisione straordinaria delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 22 luglio 1980-30 giugno 1981, nonché all'applicazione della maggiorazione dell'IVA dal 14% al 15% disposta dal citato art. 3 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 22 luglio 1980 il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di fiammiferi è stabilito come a fianco indicato:

		Lire
1)	Scatola di cartole con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	150
2)	Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo denominati « Cerini S/80 »	150
3)	Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	75
4)	Scatola di cartone o di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Svedesi » ridotti	75
5)	Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Svedesi S/40 »	75
6)	Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	300
7)	Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	300
8)	Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	4.000
9)	Bustina di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	50
10)	Bustina di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	75
11)	Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	100
12)	Bustina di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	150
13)	Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	300

Art. 2.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi stabilite per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1981 con il decreto ministeriale 23 giugno 1979, citato alle premesse, a decorrere dal 22 luglio 1980 sono variate nelle misure indicate nel prospetto che segue, unita-

mente all'imposta sul valore aggiunto del 15% dovuta per singolo condizionamento, in relazione ai prezzi di vendita al pubblico fissati con il precedente art. 1 e fermo restando quello dei «Familiari» fissato con lo stesso decreto ministeriale 23 giugno 1979:

Tipi di fiammiferi	Imposta di fabbricazione	Imposta sul valore aggiunto
1) Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	58,43625	19,56375
2) Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo denominati «Cerini S/80»	59,43625	19,56375
3) Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	32,218125	9,781875
4) Scatola di cartone o di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Svedesi» ridotti	28,818125	9,781875
5) Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40»	29,218125	9,781875
6) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	103,0725	39,1275
7) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	104,5725	39,1275
8) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto»	748,30	521,70
9) Bustina di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	16,87875	6,52125
10) Bustine di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	26,718125	9,781875
11) Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	35,7575	13,0425
12) Bustina di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	61,33625	19,56375
13) Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	116,0725	39,1275
14) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	23,7575	13,0425

Art. 3.

Le aliquote di imposta sui fiammiferi stabilite per il periodo 1° luglio 1979-30 agosto 1981 con decreto ministeriale 23 giugno 1979 a decorrere dal 3 luglio 1980 fino al 21 luglio 1980 sono variate nelle misure indicate nel prospetto che segue unitamente all'imposta sul valore aggiunto del 15%:

Tipi di fiammiferi	Imposta di fabbricazione	Imposta sul valore aggiunto
1) Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	31,9575	13,0425
2) Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo denominati «Cerini S/80»	32,9575	13,0425
3) Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	10,5830	5,2170
4) Scatola di cartone o di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Svedesi» ridotti	15,97875	6,52125
5) Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40»	16,47875	6,52125
6) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	56,4150	26,0850
7) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	55,9150	26,0850
8) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto»	19,85	260,85
9) Bustina di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	3,68725	3,91275
10) Bustina di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	13,47875	6,52125
11) Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	5,97875	6,52125
12) Bustina di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	33,9575	13,0425
13) Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	62,9150	26,0850
14) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	35,9575	13,0425

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì **18** *luglio* **1980**
Registro n. 38 *Finanze, foglio n.* 223

(6871)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sele cavi, in Battipaglia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sele cavi di Battipaglia (Salerno);

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979, 20 giugno 1979, 29 settembre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione

salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 ottobre 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sele cavi di Battipaglia (Salerno), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(6911)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sele cavi, in Battipaglia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sele cavi di Battipaglia (Salerno);

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979, 20 giugno 1979, 29 settembre 1979, 12 febbraio 1980 e 17 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 ottobre 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sele cavi di Battipaglia (Salerno), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(6912)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di economia e commercio:

economia politica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza:

1) diritto amministrativo (R);
2) diritto agrario;
3) diritto internazionale privato e processuale.

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto amministrativo.

Facoltà di ingegneria:

geometria.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

architettura tecnica III.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato.

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale medica e metodologia clinica;
chemioterapia;
clinica medica generale e terapia medica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di lettere e filosofia:

archeologia e storia dell'arte greca e romana.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

astrofisica;
struttura della materia;
acustica.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria superiore.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

statistica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

teoria e metodi dell'ottimizzazione;
linguaggi formali e compilatori.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6931)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Corso dei cambi del 17 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	827,30	827,30	827,40	827,30	—	—	827,20	827,30	827,30	827,30
Dollaro canadese	719,50	719,50	718,70	719,50	—	—	719,35	719,50	719,50	719,50
Marco germanico	476,50	476,50	476,35	476,50	—	—	476,55	476,50	476,50	476,50
Fiorino olandese	435,35	435,35	435,40	435,35	—	—	435,20	435,35	435,35	435,35
Franco belga	29,729	29,729	29,7350	29,729	—	—	29,71	29,729	29,729	29,70
Franco francese	205,05	205,0	205,15	205,05	—	—	205 —	205,05	205,05	205,05
Lira sterlina	1966,60	1966,60	1964 —	1966,60	—	—	1967 —	1966,60	1966,60	1966,60
Lira irlandese	1783,75	1783,75	1783 —	1783,75	—	—	1785,50	1783,75	1783,75	—
Corona danese	153,85	153,85	153,80	153,85	—	—	153,89	153,85	153,85	153,85
Corona norvegese	172,42	172,42	172,50	172,42	—	—	172,70	172,42	172,42	172,40
Corona svedese	201,41	201,41	201,25	201,41	—	—	201,35	201,41	201,41	201,40
Franco svizzero	518,20	518,20	518,10	518,20	—	—	518,55	518,20	518,20	518,20
Scellino austriaco	67,159	67,159	67,17	67,159	—	—	67,18	67,159	67,159	67,15
Escudo portoghese	17,12	17,12	17,10	17,12	—	—	17,35	17,12	17,12	17,12
Peseta spagnola	11,684	11,684	11,71	11,684	—	—	11,688	11,684	11,684	11,68
Yen giapponese	3,787	3,787	3,79	3,787	—	—	3,791	3,787	3,787	3,78

Media dei titoli del 17 luglio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	66,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,200
» 5,50 % » » 1968-83	84,325
» 5,50 % » » 1969-84	81,675
» 6 % » » 1970-85	79,200
» 6 % » » 1971-86	77,350
» 6 % » » 1972-87	73 —
» 9 % » » 1975-90	75,600
» 9 % » » 1976-91	77,400
» 10 % » » 1977-92	83,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,750
» » » » 1-10-1978/80	99,550
» » » » 1- 3-1979/81	98,925
» » » » 1- 7-1979/81	99 —
» » » » 1-10-1979/81	97,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	97,075
» » » » 1- 5-1979/82	98,275
» » » » 1- 7-1979/82	97,125
» » » » 1-10-1979/82	97,600
» » » » 1- 1-1980/82	99,300
» » » » 1- 1-1980/83	98,075
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,450
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,800
» » » 12 % 1- 4-1982	95 —
» » » 12 % 1-10-1983	93,025
» » » 12 % 1- 1-1984	92,675
» » » 12 % 1- 4-1984	92,850
» » » 12 % 1-10-1984	92,400
» » » 12 % 1-10-1987	90,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 luglio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	827,25
Dollaro canadese	719,425
Marco germanico	476,525
Fiorino olandese	435,275
Franco belga	29,719
Franco francese	205,025
Lira sterlina	1966,80
Lira irlandese	1784,625
Corona danese	153,87
Corona norvegese	172,56
Corona svedese	201,38
Franco svizzero	518,375
Scellino austriaco	67,169
Escudo portoghese	17,235
Peseta spagnola	11,686
Yen giapponese	3,789

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Riolunato e S. Felice sul Panaro

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegate, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 15 aprile 1980, n. 1413 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 4868/4160 nella seduta del 16 giugno 1980): comune di Riolunato (Modena) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 19 dicembre 1976, n. 140);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 1414 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 4869/4161 nella seduta del 16 giugno 1980): comune di S. Felice sul Panaro (Modena) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 12 aprile 1977, n. 40).

(6837)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Savignano sul Rubicone, Ravarino, Fornovo Taro e S. Secondo Parmense.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 15 aprile 1980, n. 1392 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 4459/3843 nella seduta del 28 maggio 1980): comune di Savignano sul Rubicone (Forlì) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 gennaio 1977, n. 225);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 1415 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 4870/4162 nella seduta del 16 giugno 1980): comune di Ravarino (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 31 ottobre 1978, n. 181);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 1402 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 4460/3844 nella seduta del 28 maggio 1980): comune di Fornovo Taro (Parma) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 10 novembre 1978, n. 83);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 1403 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 4461/3845 nella seduta del 28 maggio 1980): comune di S. Secondo Parmense (Parma) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 maggio 1979, n. 32).

(6838)

Approvazione del piano di zona del comune di Camugnano

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1980, n. 1409 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 4462/3846 nella seduta del 28 maggio 1980) è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Camugnano (Bologna) adottato con deliberazione del consiglio comunale 23 dicembre 1977, n. 202.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6839)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ispettore nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1979, avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, nei giorni 6 e 7 ottobre 1980 con inizio alle ore 8,30.

(6856)

OSPEDALE CIVILE « SANT'ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di primario dell'area medico riabilitativa (divisione lungodegenti e riabilitazione)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario dell'area medico riabilitativa (divisione lungodegenti e riabilitazione).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(2388/S)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di cardiologia con annessa unità di cura coronarica e sezione di degenza;

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di oculistica;

due posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia con sezione trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(2395/S)

OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di anestesia;
un posto di aiuto di analisi;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di ostetricia;
un posto di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lipari (Messina).

(2391/S)

OSPEDALE «FERRO-BRANCIFORTI-CAPRA» DI LEONFORTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario di radiologia;
un posto di primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso (a tempo pieno);
un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche (a tempo pieno);
un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Leonforte (Enna).

(2392/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(2393/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione medica, con compiti prevalenti nella medicina del lavoro e reumatologia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione medica, con compiti prevalenti nella medicina del lavoro e reumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

E' previsto il rapporto di lavoro a tempo pieno e la disponibilità del medico ad essere utilizzato presso altri enti ospedalieri o nei presidi sanitari del territorio nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(2385/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI FIVIZZANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara).

(2401/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara).

(2404/S)

OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente (riservato ai sensi della legge n. 482/68) della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(2394/S)

OSPEDALE « S. CARLO BORROMEO » DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(2397/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente della divisione di endocrinologia;

un posto di assistente della divisione di dermatologia;

due posti di assistente della terza divisione di medicina generale (di cui uno previsto per il D.E.A.).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(2396/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(2399/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(2400/S)

STABILIMENTI RIUNITI DELLA VERSILIA SUD DI VIAREGGIO E CAMAIORE

Concorso ad un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viareggio (Lucca).

(2381/S)

OSPEDALE CIVILE DI SEZZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente fisiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina).

(2428/S)

OSPEDALE DI CAMPI SALENTINA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Campi Salentina (Lecce).

(2384/S)

OSPEDALE CIVILE « REGINA ELENA » DI PRIVERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio autonomo di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Priverno (Latina).

(2422/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Priverno (Latina).

(2426/S)

OSPEDALE « BARONE I. ROMEO » DI PATTI

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(2382/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorso ad un posto di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Paola (Cosenza).

(2406/S)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Legnano (Milano).

(2398/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorso ad un posto di assistente pediatra addetto alla divisione infettivi I

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra addetto alla divisione infettivi I.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(2383/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. **38.**

Interventi promozionali della regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo.

(*Pubblicata nel 3° supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *dell'*11 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Allo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività culturali cinematografiche ed audiovisive, la Regione, nel quadro delle finalità statutarie di promozione e sviluppo della cultura, concorre alla diffusione del cinema e delle altre forme di espressione audiovisiva. In particolare:

a) favorisce e sostiene le iniziative volte a sviluppare la conoscenza, l'uso e la pratica di tali strumenti;

b) acquisisce, conserva e promuove la distribuzione di materiali cinematografici ed audiovisivi, attinenti precipuamente alla comunità regionale, mediante un adeguato servizio di documentazione regionale.

Le funzioni regionali in ordine a tali attività saranno adeguate alla legge nazionale di riforma, secondo quanto previsto all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.
Contributi

Per le finalità di cui al precedente articolo, la regione concede contributi a specifiche iniziative nel campo cinemagrafico ed audiovisivo, in modo da garantire la più ampia attuazione del pluralismo culturale.

I contributi sono costituiti da finanziamenti annui e non possono essere cumulati con altri finanziamenti della regione intesi a conseguire scopi identici o similari.

Art. 3.
Soggetti ed iniziative

Possono beneficiare dei contributi regionali per iniziative culturalmente qualificate che si svolgono nell'ambito della regione:

a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di strutture proprie o di altri soggetti, anche associati, con preferenza al piccolo e medio esercizio cinematografico, pongano in essere iniziative cinematografiche;

b) gli esercizi cinematografici privati, con particolare riferimento alla piccola e media categoria, le associazioni di cultura cinematografica e i cineclub;

c) gli istituti di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione cinematografica ed audiovisiva, le associazioni qualora promuovano rassegne cinematografiche ed audiovisive di interesse regionale, le cooperative professionali specializzate in materia.

La Regione riconosce un particolare valore alle iniziative di acquisizione, catalogazione, conservazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo; anche mediante la pubblicazione di materiali informativi, attuate da istituti specializzati e concordate con la regione stessa.

Art. 4.
Criteri di erogazione

I contributi sono assegnati ai soggetti di cui al precedente art. 3, tenuto conto degli indirizzi regionali di programmazione in materia, per iniziative volte a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

promuovere la diffusione di produzioni cinematografiche ed audiovisive di qualità, ivi compreso il cinema di ricerca e di animazione, anche in collegamento con istituti culturali che svolgono attività di promozione didattica ed educativa, favorendo l'uso di nuove tecniche di fruizione cinematografica ed audiovisiva;

favorire la formazione di sussidi cinematografici ed audiovisivi diretti ad illustrare precipuamente la realtà regionale, la sua storia e le sue tradizioni;

superare gli squilibri territoriali esistenti mediante l'attivazione di idonei servizi degli enti locali o di altri enti o associazioni che operano in materia, con particolare attenzione alle associazioni di sale del piccolo e medio esercizio, anche con la definizione di progetti specifici.

Art. 5.
Domande di contributo

Le domande di contributo relative alle iniziative dei soggetti di cui al punto *a*) del precedente art. 3 devono essere presentate all'amministrazione provinciale competente per territorio entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Le domande di contributo relative alle iniziative dei soggetti di cui al punto *b*) del citato art. 3 devono essere presentate entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento al comune di appartenenza. Il comune invia tutte le domande pervenute entro il 31 ottobre successivo alla amministrazione provinciale competente per territorio con il proprio parere, motivando l'esistenza o meno dell'interesse pubblico delle iniziative espresse dalle singole domande e la loro conformità alle finalità della programmazione culturale del proprio territorio.

Copia delle domande presentate dai soggetti di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente art. 3 deve altresì essere trasmessa per conoscenza alla giunta regionale.

Le amministrazioni provinciali entro il 30 novembre trasmettono alla giunta regionale, unitamente alle domande relative alle proprie iniziative, una proposta organica di programma elaborata in base alle domande dei soggetti di cui ai punti *a*) e *b*) sopra citati, in conformità agli obiettivi di programmazione settoriale e ai criteri di erogazione di cui al precedente art. 4.

Le domande di contributo relative alle iniziative dei soggetti di cui al punto *c*) del precedente art. 3, per la loro particolare rilevanza regionale, devono essere presentate direttamente alla giunta regionale entro il 30 novembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Le domande di contributo di cui al precedente art. 3 devono essere corredate dai documenti relativi alla natura giuridica del soggetto ove questo sia un ente o un associazione privata; da una particolareggiata relazione illustrativa delle attività da svolgersi nell'anno di riferimento; da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti; dalla indicazione delle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente comprensiva di altri eventuali contributi pubblici; dei tempi di realizzazione e di ogni altro elemento utile alla più completa valutazione delle domande.

Art. 6.
Piano regionale di intervento

Esperiti gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, la giunta regionale, sentito il parere della consulta di cui al successivo art. 8, predispone, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento, il piano di riparto dei contributi da assegnarsi e lo trasmette al consiglio regionale per la approvazione.

Il consiglio approva il piano di riparto entro i successivi trenta giorni; detta approvazione vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, provvede agli atti e alla erogazione dei contributi. Il settantacinque per cento del contributo è erogato a seguito dell'approvazione del piano di riparto; la residua parte è erogata sulla base della relazione di cui al successivo art. 7.

Art. 7.
Utilizzazione dei contributi

La concessione dei contributi comporta per il soggetto percipiente l'obbligo di realizzare le iniziative indicate nella relazione secondo i tempi previsti, coerentemente con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

I soggetti percipienti sono tenuti, realizzata l'iniziativa o scaduto il termine per effettuarla, ad inviare tempestivamente alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta. Sulla base di tale relazione viene corrisposta la residua parte del contributo.

In caso di mancata o parziale attuazione dell'iniziativa la giunta regionale, con propria deliberazione, dispone la revoca del contributo ed il recupero totale o parziale, in correlazione a quanto effettivamente realizzato.

Art. 8.
Costituzione di una consulta per il cinema e gli audiovisivi

La giunta regionale istituisce, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 una consulta per i problemi del cinema e degli audiovisivi; essa dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Tale consulta è composta da: l'assessore regionale competente per materia o un suo delegato che la presiede; l'assessore competente per materia di ciascuna provincia della Lombardia; tre rappresentanti designati dall'associazione regionale dei comuni; un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali e un rappresentante designato dal gruppo lombardo del sindacato nazionale dei critici cinematografici italiani; due rappresentanti designati dalle associazioni aderenti all'AGIS lombarda; un rappresentante designato dall'ANICA - associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini -; un rappresentante designato dalla cineteca italiana di Milano; due rappresentanti designati dagli istituti; tre rappresentanti designati dalle associazioni di cultura cinematografica e due rappresentanti designati dalle cooperative di cui al precedente art. 3.

La designazione dei rappresentanti degli istituti, associazioni e cooperative professionali specializzate in materia avviene in apposite consultazioni promosse dall'assessore regionale competente.

La consulta, nell'ambito dei compiti esplicitati dall'art. 41 della citata legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, fornisce pareri in ordine ai programmi di attività di cui alla presente legge, tenendo conto anche delle valutazioni delle attività cinematografiche regionali, con particolare riferimento a quelle svolte dai soggetti che hanno beneficiato dei contributi regionali nell'anno precedente a quello di riferimento.

L'attività di segreteria è assicurata dal servizio interessato ai componenti della consulta di cui al presente articolo, non dipendenti dalla regione o da enti locali, spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute, una indennità di presenza e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1978, n. 38.

Art. 9.
Interventi regionali diretti

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, lettera *b*), della presente legge, la giunta regionale è autorizzata, sentita la consulta di cui al precedente art. 8 per i criteri ed i programmi di attività relativi all'acquisizione di materiali cinematografici ed audiovisivi, ad adottare proprie deliberazioni di spesa.

Art. 10.
Applicazione della legge nell'anno 1980

Per l'anno 1980, le domande di contributo per le attività contemplate nella presente legge, devono essere presentate dai soggetti interessati direttamente alla giunta regionale, corredate dalla documentazione richiesta dall'ultimo comma del precedente art. 5, entro il 31 agosto 1980. Tali domande possono concernere anche iniziative che, nel rispetto dei requisiti richiesti, siano già state realizzate o siano in corso di realizzazione alla data del 31 agosto 1980.

La giunta viene autorizzata a formulare, anche in assenza della consulta per il cinema e gli audiovisivi, la proposta di piano di intervento e a presentarla al consiglio regionale per l'approvazione.

Limitatamente all'anno 1980, i pareri e le proposte di programma rispettivamente dei comuni e delle amministrazioni provinciali di cui al precedente art. 5, nonchè il parere della consulta di cui al precedente art. 8, non sono necessari per gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 9 della presente legge.

Art. 11.
Norma finanziaria

Al finanziamento delle spese derivanti dall'indennità di presenza e dal rimborso delle spese di viaggio ai componenti della consulta di cui al precedente art. 8 si provvede mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » iscritto, tra le spese obbligatorie, nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e successivi.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettera *a*) della presente legge è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di L. 300.000.000; per gli interventi di cui all'art. 1, lettera *b*), è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di L. 50.000.000. Per gli anni successivi, all'autorizzazione di spesa ed alla relativa copertura finanziaria si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

L'onere relativo agli interventi di cui ai precedenti commi trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte I « Spese per l'adempimento di funzioni normali », attività 2.6.3.5. « Iniziative nel campo cinematografico e degli audiovisivi », tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

Al finanziamento dell'onere di L. 350.000.000 per l'anno 1980 si provvede mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte I « Spese per l'adempimento di funzioni normali », sono apportate le seguenti variazioni:

a) la dotazione del cap. 1.5.2.1.1.546 « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » è ridotta dell'importo di L. 350.000.000;

b) all'ambito 2, settore 6, obiettivo 3 sono istituiti:

l'attività 2.6.3.5. « Iniziative nel campo cinematografico e degli audiovisivi »;

il cap. 1.2.6.3.5.961 con la denominazione « Contributi per le attività cinematografiche ed audiovisive » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300 milioni;

il cap. 1.2.6.3.5.962 con la denominazione « Spese per la acquisizione, la conservazione e la diffusione di materiali cinematografici ed audiovisivi » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 50 milioni.

Art. 12.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 aprile 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 4 aprile 1980, prot. n.* 22802/4200).

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. 39.

Organizzazione e funzionamento delle unità socio-sanitarie locali.

(*Pubblicata nel 3° supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *dell'*11 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
NORME GENERALI

Art. 1.
Scopo della legge

1. La presente legge disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle unità socio-sanitarie locali (U.S.S.L.) per l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi in materia di sanità e di assistenza attribuiti, a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai comuni singoli o associati o alle comunità montane e da questi esercitati secondo le apposite norme della legislazione regionale nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana.

Art. 2.
Organizzazione della U.S.S.L.

1. L'ente responsabile dei servizi di zona si avvale, per il conseguimento dei fini previsti dal precedente art. 1, della unità socio-sanitaria locale costituita dal complesso dei presìdi, degli uffici e dei servizi unitariamente organizzati all'assolvimento dei compiti stabiliti dalla legislazione vigente.

2. La U.S.S.L. organizza l'erogazione delle prestazioni per aree zonali e distrettuali.

3. L'U.S.S.L., per l'erogazione delle prestazioni e per lo svolgimento di attività omogenee in base alla programmazione regionale del settore, si articola nei servizi, nelle unità operative e nei dipartimenti di cui ai successivi articoli 3 e 4.

4. I piani regionali sanitari e socio-assistenziali stabiliscono i criteri sulla base dei quali, in singole zone, in relazione alle situazioni e alle esigenze locali, i compiti di due o più servizi vengono unificati.

5. Con apposita legge regionale si dettano altresì norme per i servizi veterinari, secondo quanto disposto dall'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.
I servizi della U.S.S.L.

1. La U.S.S.L. si articola nei seguenti servizi, dotati di autonomia tecnico-funzionale:

1) igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
2) assistenza sanitaria di base;
3) assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extraospedaliera;
4) medicina veterinaria;
5) assistenza sociale;
6) amministrativo.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, individua, con apposito regolamento, le materie e le funzioni spettanti a ciascuno dei servizi indicati nel comma precedente, tenuto conto della legislazione vigente e della necessità, nella attribuzione delle funzioni ai singoli servizi, della eventuale integrazione delle competenze tra i servizi medesimi.

Art. 4.
Le unità operative e i dipartimenti della U.S.S.L.

1. Le unità operative sono articolazioni dei servizi e svolgono attività proprie del servizio cui appartengono.

2. I piani sanitari e socio-assistenziali stabiliscono le modalità di articolazione dei servizi in unità operative e la loro organizzazione.

3. I dipartimenti sono aggregazioni di unità operative, anche appartenenti a servizi diversi, finalizzati al coordinamento di attività affini e complementari.

4. I piani regionali sanitari e socio-assistenziali individuano i dipartimenti, nonchè i criteri di organizzazione degli stessi, anche ai fini di cui all'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 5.
I presìdi

1. I presìdi sono strutture tecnico-funzionali complesse della U.S.S.L., da questa organizzati e gestiti in forma integrata, nell'ambito di ciascuno dei servizi di cui al precedente art. 3.

2. I piani regionali sanitari e socio-assistenziali individuano i presìdi di maggiore rilevanza e complessità, dipendenti e convenzionati, ivi comprese in ogni caso le strutture che erogano assistenza ospedaliera e quelle socio-assistenziali di ricovero e alloggio più importanti.

3. I medesimi piani dettano altresì criteri e prescrizioni per la individuazione, da parte delle U.S.S.L. competenti, degli altri presìdi non previsti nel comma precedente.

4. La utilizzazione dei presìdi viene disciplinata dal comitato di gestione in conformità ai criteri ed alle prescrizioni dei piani regionali sanitari e socio-assistenziali, nonchè alle indicazioni della presente legge.

Titolo II
CRITERI ORGANIZZATIVI DELLA U.S.S.L.

Art. 6.
Criteri di organizzazione

1. L'U.S.S.L. organizza e dirige l'attività dei servizi di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle indicazioni dei piani regionali sanitari e socio-assistenziali, nonchè dei seguenti criteri:

a) integrazione fra i servizi dell'U.S.S.L.;

b) flessibilità dell'organizzazione e dei criteri di impiego delle risorse umane e finanziarie ai fini della massima efficienza ed economicità della gestione, anche mediante un costante adeguamento alle priorità e agli obiettivi di intervento individuati nei piani regionali sanitari e socio-assistenziali e nei piani e programmi della U.S.S.L.

2. In particolare l'integrazione dei servizi è assicurata anche mediante:

a) metodi di organizzazione del lavoro improntati a criteri di collegialità, di interdisciplinarietà, di partecipazione degli operatori, in rapporto alle singole professionalità, alla determinazione delle modalità di organizzazione e di erogazione delle prestazioni, ferme restando le responsabilità specifiche di ciascun operatore;

b) utilizzo delle strutture e delle attrezzature dell'U.S.S.L. da parte di tutti i servizi;

c) accesso alle informazioni raccolte nell'ambito della U.S.S.L. da parte di tutte le unità operative;

d) mobilità del personale nell'ambito della organizzazione complessiva dell'U.S.S.L. e nel rispetto delle singole professionalità.

Art. 7.
Erogazione di prestazioni a livello distrettuale

1. Le prestazioni di primo livello e di pronto intervento vengono erogate nell'ambito del distretto di base, quale articolazione territoriale tecnico-funzionale dell'U.S.S.L.

2. La U.S.S.L. assicura per ogni distretto, anche mediante modalità organizzative interdistrettuali ed in conformità ai criteri e alle prescrizioni dei piani regionali sanitari e socio-assistenziali, le seguenti prestazioni:

a) attività diagnostiche e terapeutiche di primo livello, assistenza medico generica, pediatrica, infermieristica, ostetrica, odontoiatrica e guardia medica festiva e notturna;

b) attività di base per l'igiene dell'ambiente di vita e di lavoro e la tutela dell'igiene pubblica e della alimentazione umana con il controllo sulle sostanze alimentari, i primi rilievi igienici, compresa la raccolta di campioni e le analisi elementari, la polizia mortuaria, la rilevazione di dati ambientali, la segnalazione di situazioni di emergenza, la profilassi delle malattie infettive, gli accertamenti e le certificazioni correnti;

c) assistenza farmaceutica con informazione sui farmaci e loro distribuzione attraverso le farmacie convenzionate;

d) attività veterinaria di base, comprensiva anche dell'articolazione periferica della profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, del controllo e della vigilanza sugli alimenti di origine animale e su farmaci e alimenti per la zootecnia, della polizia veterinaria, della vigilanza sull'assistenza zooiatrica e sulla fecondazione artificiale;

e) attività informativa di base, compilazione dei libretti sanitari personali, trasmissione dei dati richiesti dalla U.S.S.L.;

f) assistenza sociale polivalente di base, comprensiva degli interventi di sostegno individuali e familiari, di assistenza domiciliare, di proposte di assistenza economica ai singoli, di proposte di intervento per minori ed anziani. - Segretariato sociale, informazione e assistenza amministrativa;

g) educazione sanitaria.

3. Le prestazioni di cui ai punti *a)* e *f)* vengono erogate sia in ambulatorio, sia a domicilio, sia in strutture socio-assistenziali comunitarie in relazione alle specifiche ed obiettive necessità dell'utente.

4. Deve essere altresì garantita l'assistenza medica con specifico orientamento preventivo negli asili-nido, nelle scuole e nelle altre strutture collettive ubicate nel territorio del distretto, avuto anche riguardo alla rilevazione precoce dei soggetti portatori di handicap nelle scuole materne ed elementari.

5. Le prestazioni del distretto sono rese sia da operatori con obbligo di presenza continuativa sia mediante operatori della U.S.S.L. presenti con periodicità fissa i quali restano comunque alle dipendenze dei servizi di appartenenza.

6. L'attività degli operatori a livello distrettuale è organizzata secondo criteri di collegialità e di interdisciplinarietà, con modalità che garantiscano il coordinamento tra i vari servizi interessati, anche mediante l'utilizzo in comune di strutture del distretto.

Art. 8.
Erogazione di prestazioni a livello di zona

1. A livello zonale sono erogate le prestazioni e attività specialistiche, comprese quelle di ricovero e cura, le attività di igiene pubblica e medicina del lavoro, nonché le altre, ivi comprese le prestazioni socio-assistenziali, in conformità alle indicazioni dei piani regionali sanitari e socio-assistenziali, non erogate a livello distrettuale.

2. A livello zonale va altresì assicurato il coordinamento tra medicina specialistica e medicina di base, il controllo sulla distribuzione dei farmaci e la vigilanza sulle farmacie, il coordinamento delle attività socio-assistenziali.

3. Anche le prestazioni erogate dai presìdi multizonali sono organizzate a livello di zona, garantendone il collegamento con i servizi delle altre U.S.S.L. interessate, ai sensi del successivo art. 15.

Titolo III
DIREZIONE DELLA U.S.S.L.

Art. 9.
Ufficio di direzione

1. L'ufficio di direzione dell'U.S.S.L. è formato, a norma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dal dirigente coordinatore sanitario e dal dirigente coordinatore amministrativo, per le responsabilità, rispettivamente, sanitaria ed amministrativa.

2. I due dirigenti coordinatori sono scelti dal comitato di gestione della U.S.S.L. tra gli operatori iscritti nel ruolo nominativo regionale del servizio sanitario aventi rispettivamente la responsabilità di servizio sanitario ed amministrativo, e in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

3. A partire dall'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza, l'ufficio di direzione è integrato da un dirigente coordinatore per i servizi socio-assistenziali avente la qualifica di responsabile di servizio.

4. All'attività dell'ufficio di direzione partecipa il responsabile del servizio assistenza sociale limitatamente alla trattazione delle questioni socio-assistenziali.

5. L'incarico di dirigente coordinatore ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile. In costanza di incarico, il direttore conserva la titolarità del posto precedentemente coperto ma ne dismette le funzioni.

6. In casi eccezionali il comitato di gestione può procedere in qualsiasi momento, con delibera motivata, alla revoca dell'incarico per gravi e giustificati motivi, attinenti all'attuazione delle direttive del comitato stesso e alla funzionalità dei servizi.

Art. 10.
Attribuzioni dell'ufficio di direzione

1. L'ufficio di direzione, nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale dei servizi e delle responsabilità professionali dei singoli operatori ed in conformità agli indirizzi e alle decisioni del comitato di gestione, è collegialmente preposto alla organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi dell'U.S.S.L.

2. In particolare l'ufficio di direzione:

a) adotta le misure organizzative e gli atti amministrativi di rilevanza meramente interna o meramente esecutivi delle delibere del comitato di gestione, necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'U.S.S.L.;

b) riferisce costantemente al comitato di gestione sull'andamento dell'attività complessiva e sul funzionamento dei servizi dell'U.S.S.L. segnalando tempestivamente il verificarsi di fattori che inducano eccedenze di spesa rispetto alle assegnazioni del bilancio e proponendo le necessarie misure correttive;

c) assegna, nell'ambito delle decisioni del comitato di gestione, strutture, strumenti e personale ai singoli servizi. Tali assegnazioni sono modificabili e in ogni caso va garantita la possibilità di mobilità del personale nell'ambito dell'U.S.S.L., nel rispetto delle norme di legge e del regolamento organico;

d) predispone per il comitato di gestione gli atti di competenza del comitato medesimo, nonché i bilanci, i conti consuntivi e i programmi della U.S.S.L., provvedendo in particolare a predisporre il programma di cui al successivo art. 20 e quelli inerenti alla realizzazione di progetti-obiettivo e controllandone l'attuazione;

e) sovraintende alla gestione del sistema informativo mantenendo i necessari collegamenti con gli organi tecnici della regione;

f) assicura la coordinata utilizzazione dei presìdi dipendenti dalla U.S.S.L. e di quelli convenzionati;

g) provvede alla direzione del personale dell'U.S.S.L. nell'ambito delle decisioni del comitato di gestione;

h) cura l'aggiornamento professionale del personale e sovraintende all'educazione e informazione sanitaria della popolazione.

3. L'ufficio di direzione si avvale per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma della collaborazione dei responsabili dei servizi e di personale dei servizi stessi e, se necessario, di personale a ciò specificatamente destinato.

Art. 11.
Responsabilità dei componenti dell'ufficio di direzione

1. I componenti l'ufficio di direzione rispondono, rispettivamente per gli aspetti sanitari, amministrativi e socio-assistenziali, dell'organizzazione, del funzionamento e del coordinamento di tutti i servizi dell'U.S.S.L.

2. Essi sono responsabili in solido nei casi previsti dall'art. 51, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. I componenti dell'ufficio di direzione partecipano, a titolo consultivo, alle riunioni del comitato di gestione; il dirigente coordinatore amministrativo svolge altresì le funzioni di segretario del comitato di gestione medesimo.

4. Il comitato di gestione stabilisce quali operatori della U.S.S.L., scelti tra i responsabili dei servizi di cui al precedente art. 3, suppliscano i componenti l'ufficio di direzione nei casi di assenza o impedimento di questi.

Art. 12.
Responsabile di servizio

1. A ciascuno dei servizi di cui all'art. 3 è preposto un responsabile che dipende direttamente dall'ufficio di direzione.

2. Il responsabile è scelto a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fermo restando

quanto disposto dall'art. 69 dello stesso decreto; esso risponde all'ufficio di direzione ed al comitato di gestione del conseguimento degli obiettivi e della corretta attuazione delle direttive impartite da tali organi.

3. In particolare il responsabile di servizio:

a) predispone i programmi di lavoro del servizio e ne verifica lo stato di attuazione;

b) dispone l'utilizzo più razionale del personale e delle risorse strumentali assegnate al servizio;

c) sovrintende agli adempimenti e alla erogazione delle prestazioni di competenza del servizio e vigila sull'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del personale assegnato allo stesso;

d) riferisce periodicamente all'ufficio di direzione sul funzionamento del servizio, sui risultati conseguiti, sulle eventuali cause che abbiano ostacolato il buon andamento delle unità operative e formula proposte per l'adeguamento dei programmi;

e) assicura la collaborazione delle unità operative del proprio servizio con quelle degli altri servizi, in particolare qualora siano inserite in dipartimenti;

f) concorre con gli altri responsabili di servizio alla elaborazione e verifica dei programmi di attività della U.S.S.L. formulando in particolare proposte per lo sviluppo dei servizi di competenza;

g) garantisce il rispetto dei livelli assistenziali delle prestazioni delle unità operative del servizio, nonché di quelle erogate mediante strutture e operatori convenzionati.

Art. 13.

Organismi consultivi

1. In ciascuna U.S.S.L. sono costituiti gli organismi consultivi previsti dalle convenzioni nazionali uniche di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Il comitato di gestione convoca periodicamente conferenze tecniche degli operatori, dipendenti e convenzionati, di uno o più servizi.

Titolo IV

PRESÌDI E SERVIZI MULTIZONALI

Art. 14.

Individuazione e gestione dei presìdi e servizi multizonali

1. Il consiglio regionale, nell'ambito dei piani regionali sanitari e socio-assistenziali, individua i presìdi e i servizi ospedalieri ed extraospedalieri, che per le specifiche finalità perseguite, per le caratteristiche tecniche e per le competenze specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una U.S.S.L., ne definisce gli ambiti territoriali serviti e disciplina l'organizzazione.

2. I presìdi e i servizi multinazionali individuati a norma del precedente comma, sono gestiti o convenzionati dalle U.S.S.L. nel cui ambito territoriale essi sono ubicati.

3. Le leggi di approvazione dei piani regionali, sanitari e socio-assistenziali, in caso di particolare complessità gestionale del presidio multizonale, stabiliscono modalità per la gestione degli stessi, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. L'incarico di coordinare l'attività di un presidio multizonale viene affidato ad un responsabile di presidio, scelto mediante pubblico concorso tra gli operatori del più alto livello funzionale del ruolo sanitario. Tale responsabilità risponde al responsabile del servizio di cui il presidio fa parte.

5. L'ente responsabile del servizio di zona, cui è affidata la gestione di uno o più presìdi, o servizi multizonali, tiene uno specifico conto di gestione per ognuno di tali presìdi o servizi allegandolo al conto di gestione generale della U.S.S.L., secondo quanto disposto dalla legge regionale che disciplina la contabilità della U.S.S.L.

Art. 15.

Coordinamento interzonale dei presìdi e servizi multizonali

1. In conformità ai piani regionali sanitari e socio-assistenziali, i comitati di gestione delle U.S.S.L. che garantiscono presìdi e servizi multizonali, d'intesa con i comitati di gestione delle altre U.S.S.L. individuate dai piani predetti, assicurano il collegamento funzionale e il coordinamento di tali presìdi e servizi con quelli delle U.S.S.L. servite, anche mediante forme di collaborazione continuativa fra il personale in essi operante.

2. I programmi riguardanti l'attività dei presìdi e servizi multizonali sono preventivamente sottoposti per il parere dal comitato di gestione dell'U.S.S.L. competente ai comitati di gestione delle altre U.S.S.L. interessate. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorsi i quali si intende reso in senso positivo.

3. I programmi dovranno contenere indicazioni circostanziate dei pareri espressi.

Titolo V

CONVENZIONI

Art. 16.

Convenzioni per le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali

1. La regione stipula apposite convenzioni con le università, con gli enti di ricerca, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla base di schemi tipo emanati dai competenti organi dell'amministrazione centrale dello Stato.

2. Gli enti responsabili dei servizi di zona, anche in attuazione delle convenzioni di cui al precedente comma, stipulano convenzioni con le università, gli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti da cui dipendono ospedali classificati, nonché in conformità alle prescrizioni di piano, con gli enti ecclesiastici, le istituzioni private sanitarie e socio-assistenziali, gli istituti di riabilitazione e le aziende termali.

3. I rapporti fra le U.S.S.L. e le associazioni di volontariato riconosciute, anche ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono altresì regolati da convenzioni secondo le prescrizioni dei piani regionali sanitari e socio-assistenziali.

4. Per le convenzioni riguardanti le prestazioni sanitarie si applicano gli articoli 26, 39, 40, 41, 42, 43, 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Per le convenzioni riguardanti le prestazioni socio-assistenziali si applicano i successivi articoli 17 e 18.

5. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui ai precedenti commi, le università, gli enti di ricerca, le istituzioni private sanitarie e socio-assistenziali, gli istituti ed enti ecclesiastici da cui non dipendono ospedali classificati, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti di riabilitazione, le associazioni di volontariato che abbiano un ordinamento dei servizi corrispondente a quello prescritto per le strutture direttamente gestite dagli enti responsabili dei servizi di zona, possono ottenere, a domanda, che le rispettive strutture e servizi siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria o socio-assistenziale, presìdi delle U.S.S.L., purché previsti dai piani regionali sanitari e socio-assistenziali.

6. La regione, nell'ambito dei piani regionali sanitari e socio-assistenziali, determina le istituzioni private da convenzionare, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate.

Art. 17.

Convenzioni per le prestazioni socio-assistenziali con enti pubblici

1. La regione, al fine di assicurare l'integrazione delle prestazioni socio-assistenziali nell'ambito dei servizi di zona e la loro gestione unitaria su base territoriale, promuove la stipulazione di convenzioni fra gli enti responsabili dei servizi di zona, o comuni singoli, ed altri enti pubblici, nel rispetto degli standards e dei criteri stabiliti dai piani regionali sanitari e socio-assistenziali.

2. In ogni caso le strutture socio-assistenziali dipendenti da enti pubblici sono inserite nei piani socio-assistenziali ai fini del loro utilizzo o della eventuale loro ristrutturazione o riconversione.

3. In particolare, le convenzioni devono disciplinare le modalità per l'utilizzo delle strutture, delle attrezzature, del personale destinati all'erogazione delle prestazioni di cui al primo comma, per l'assunzione dei relativi compiti da parte degli enti responsabili dei servizi di zona, o dei singoli comuni, nonché per la regolazione dei rapporti finanziari fra gli enti interessati.

4. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, definisce i criteri per le convenzoni di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Convenzioni per le prestazioni socio-assistenziali con enti e organismi privati

1. I piani regionali socio-assistenziali definiscono gli standards ed i criteri tecnico-organizzativi per assicurare l'uniformità delle prestazioni socio-assistenziali nel territorio regionale erogate da strutture proprie delle U.S.S.L. o da quelle dipendenti, ad enti pubblici o istituzioni private convenzionate.

2. A tal fine le associazioni, fondazioni ed istituzioni private che intendono partecipare alla programmazione ed organizzazione dei servizi delle U.S.S.L., ottengono a domanda, dalla regione, l'idoneità alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori delle U.S.S.L. medesime.

3. L'idoneità e subordinata all'accertamento dei seguenti requisiti:

a) assenza di fini di lucro;

b) adeguati livelli di prestazione, di qualificazione del personale e di funzionalità organizzativa ed operativa, in conformità alle indicazioni del piano socio-assistenziale;

c) rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali ad eccezione delle prestazioni volontarie o rese in forza di convenzioni con ordini religiosi e case generalizie.

4. L'idoneità è concessa dalla regione sentiti i comuni singoli o associati nel cui territorio l'istituzione operi, e comporta di diritto la consultazione nella fase di programmazione dei servizi.

5. Nell'ambito delle prescrizioni dei piani regionali socio-assistenziali il possesso della idoneità rilasciata dalla regione costituisce diritto alla stipula delle relative convenzioni con le U.S.S.L.

6. Gli enti responsabili dei servizi di zona, nell'ambito dei programmi di attuazione dei piani regionali sanitari e socio-assistenziali, di cui al successivo art. 20, possono altresì individuare altre strutture e servizi privati per i quali è prevista la possibilità di convenzionamento, subordinandola al possesso da parte degli stessi di requisiti richiesti in via generale dalla legge.

7. Le prestazioni di tipo sanitario, anche complementari a quelle socio-assistenziali, non possono essere erogate, da enti socio-assistenziali convenzionati, in difformità dagli indirizzi e dalle prescrizioni dei piani sanitari e socio-assistenziali.

8. Nei programmi di cui al sesto comma, sono indicati i motivi per i quali è previsto il convenzionamento di ciascuna struttura o servizio, nonché i motivi per l'esclusione di strutture o servizi i cui gestori privati abbiano chiesto di convenzionarsi.

9. Le convenzioni devono inoltre prevedere l'impegno di enti ed organismi privati:

a) ad adeguare i servizi e le strutture agli standards stabiliti dai piani regionali, per gli analoghi servizi e strutture pubbliche;

b) ad armonizzare, con gli indirizzi della programmazione regionale, i propri programmi di attività relativi ai servizi e alle strutture convenzionate;

c) a prestare i propri servizi a favore dei gruppi di popolazione indicati nelle convenzioni, e ad adeguare le procedure di ammissione dei singoli assistiti a quelle previste per gli analoghi servizi e strutture pubbliche;

d) ad avvalersi di personale avente i requisiti professionali indicati nelle leggi nazionali e regionali in materia;

e) a realizzare forme di partecipazione nei singoli servizi.

10. Le convenzioni hanno normalmente durata non superiore a tre anni, sono rinnovabili, e disciplinano i rapporti finanziari fra ente pubblico stipulante ed ente od organismo privato, prevedendo anche forme di pagamento a rimborso delle singole prestazioni, in base a tariffe prestabilite nei limiti fissati dai piani regionali, che assicurino comunque la refusione dei costi effettivi.

11. Le convenzioni debbono assicurare la possibilità per l'ente stipulante di controllare gli elementi di costo e la qualità delle prestazioni erogate in base alle convenzioni stesse.

12. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, definisce i criteri di convenzione di cui al presente articolo.

Titolo VI
PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE

Art. 19.
Programmazione regionale

1. Per la predisposizione e l'adozione dei piani regionali sanitari e socio-assistenziali, si osservano le norme di cui alla legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24.

2. Gli enti responsabili dei servizi di zona danno esecuzione ai piani regionali sanitari e socio-assistenziali sulla base delle risorse del proprio bilancio e del bilancio regionale pluriennale e annuale, poste a loro disposizione mediante propri programmi attuativi di durata triennale, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione dei piani regionali approvati, di cui al precedente primo comma.

3. Sulla base dei programmi attuativi e tenuto conto delle relazioni annuali trasmesse dagli enti responsabili dei servizi di zona al presidente della giunta regionale a norma dell'art. 49, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la giunta regionale predispone la revisione dei piani regionali sanitari e socio-assistenziali, tenendo conto delle disponibilità finanziarie generali.

Art. 20.
Programmazione locale

1. L'ente responsabile dei servizi di zona, ai fini della programmazione delle iniziative previste dal precedente art. 19, con proprio programma determina:

1) i servizi e presìdi, anche convenzionati, e i dipartimenti previsti dai piani regionali;

2) l'articolazione dei servizi in unità operative, l'organizzazione interna dei presìdi e le relative modalità di gestione;

3) le strutture, le risorse destinate ai singoli servizi e i livelli di prestazione che debbano essere assicurati dai servizi stessi;

4) la dotazione di personale dei singoli servizi, secondo le specifiche figure e qualifiche professionali;

5) i posti vacanti da mettere a concorso;

6) le modalità di attuazione della mobilità e della formazione e aggiornamento professionale del personale;

7) i sistemi di verifica della gestione dei servizi e dei risultati conseguiti;

8) le modalità di collegamento con le strutture scolastiche e gli organi collegiali della scuola, per le attività che configurano necessari rapporti di collaborazione.

2. Al programma attuativo è annesso il bilancio triennale con i relativi allegati, comprese le proposte per lo sviluppo dei servizi.

3. Per l'approvazione del primo programma attuativo il termine di cui al primo comma del precedente art. 19 si intende stabilito in 180 giorni.

Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.
Ospedali

1. Fino a quando non sia diversamente stabilito con apposita legge regionale, resta fermo l'ordinamento dei servizi ospedalieri previsto dalle leggi statali e regionali vigenti.

2. Le funzioni del direttore amministrativo e del direttore sanitario sono espletate rispettivamente dal responsabile del servizio amministrativo e dal responsabile del servizio assistenza specialistica ospedaliera ed extra ospedaliera della U.S.S.L. competente per territorio, salvo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 14.

3. Nel caso che l'U.S.S.L. gestisca più di un presidio ospedaliero, il comitato di gestione individua, nell'ambito del personale dello stesso servizio o in servizio presso il presidio interessato, un operatore responsabile dell'andamento igienico-sanitario, per ciascuno dei presìdi ospedalieri; esso risponde della propria attività nei confronti del responsabile del servizio di cui al precedente art. 3, primo comma, n. 3.

Art. 22.
Attività del sindaco quale autorità sanitaria locale

1. Il sindaco del comune, nell'esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale, a' sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale dei servizi della competente U.S.S.L. facendone richiesta all'ufficio di direzione che ne informa il presidente del comitato di gestione.

2. L'ufficio di direzione formula altresì direttamente al sindaco le proposte per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza quale autorità sanitaria locale.

Art. 23.
Utilizzo di uffici comunali

1. Gli enti responsabili dei servizi di zona possono avvalersi, in base ad intese stabilite fra i rispettivi comitati di gestione e i singoli comuni, dei servizi tecnici di uno o più dei comuni della zona per lo svolgimento di attività istruttorie o tecniche.

2. Con le intese di cui al comma precedente sono altresì disciplinati i relativi rapporti finanziari fra comuni ed ente responsabile dei servizi di zona.

Art. 24.

Soppressione dei consigli provinciali di sanità

1. I consigli provinciali di sanità, di cui alla legge regionale 22 aprile 1975, n. 61, sono soppressi a far tempo dalla data di costituzione delle U.S.S.L.

2. Le loro competenze sono esercitate dai comitati di gestione dell'ente responsabile o dalla giunta regionale, secondo le rispettive attribuzioni come risultanti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 25.

Assegnazione provvisoria alle U.S.S.L. del personale di ruolo

1. Fino alla determinazione delle piante organiche delle U.S.S.L. il personale iscritto o avente titolo all'iscrizione nei ruoli regionali che, alla data di costituzione delle stesse, prestava la sua attività in un presidio, servizio o ufficio sanitario trasferito avente sede nella regione Lombardia è assegnato alla U.S.S.L. nella cui circoscrizione ha sede tale presidio, servizio o ufficio.

2. Fino alla determinazione delle piante organiche delle U.S.S.L. nonché fino all'entrata in vigore della legge regionale riguardante la definitiva destinazione del personale di cui agli articoli 25 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è provvisoriamente assegnato alle U.S.S.L.:

a) il restante personale addetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, ad un servizio o presidio di pertinenza dell'U.S.S.L.;

b) il personale dei disciolti ECA collocato nei ruoli comunali addetto a funzioni direttamente esercitate dalle U.S.S.L.;

c) il personale proveniente dalle IPAB le cui funzioni sono trasferite ai comuni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

d) il personale proveniente dalle amministrazioni dello Stato o dagli enti nazionali soppressi, posto alle dipendenze funzionali dei comuni.

3. L'individuazione ed assegnazione alle U.S.S.L. del personale di cui al precedente comma sono disposte, d'intesa con le U.S.S.L. interessate, rispettivamente, dal comune per il personale indicato alle lettere *a*), *b*) e *c*), e dalla regione per il personale indicato alla lettera *d*) del precedente comma.

4. Il personale assunto mediante pubblico concorso esplicato dopo la costituzione delle U.S.S.L. è assegnato provvisoriamente alla U.S.S.L. territorialmente competente.

5. In ogni caso l'assegnazione provvisoria di cui al presente articolo può essere modificata, temporaneamente o stabilmente, secondo la disciplina relativa ai comandi ed ai trasferimenti del personale delle U.S.S.L. Anche in deroga a tali norme, fino alla determinazione delle piante organiche, l'assegnazione temporanea può essere modificata a domanda dell'interessato e con il consenso dei comitati di gestione delle due U.S.S.L. interessate.

Art. 26.

Assegnazione temporanea alla U.S.S.L. del personale non di ruolo

1. Gli enti responsabili dei servizi di zona subentrano nel rapporto d'impiego in corso con il personale non di ruolo che, alla data dell'entrata in funzione delle U.S.S.L., svolge la sua attività in un presidio, ufficio o servizio sanitario trasferito alla U.S.S.L. stessa, sempre che tale personale non abbia titolo alla iscrizione nei ruoli regionali ai sensi della legislazione vigente.

2. La successione non comporta ulteriori modificazioni nel rapporto in atto ed in particolare non implica la sua trasformazione in rapporto a tempo indeterminato o di ruolo; il rapporto viene comunque a cessare al termine originariamente previsto nell'ente di provenienza.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi, il personale non di ruolo è individuato con le stesse modalità previste per il personale di ruolo.

Art. 27.

Personale per i servizi socio-assistenziali

1. Piani regionali socio-assistenziali prevedono l'attribuzione alle U.S.S.L., disciplinandone le modalità, di personale già dipendente da enti o istituzioni che gestiscono servizi trasferiti alle U.S.S.L. medesime.

Art. 28.

Assegnazione temporanea delle funzioni di dirigente coordinatore amministrativo e sanitario e dei responsabili dei servizi

1. In sede di prima attuazione della presente legge, le funzioni di responsabile dei servizi di cui al precedente art. 3, primo comma e consequenzialmente e contestualmente di dirigente coordinatore amministrativo e di dirigente coordinatore sanitario, di cui al precedente art. 9, sono provvisoriamente attribuiti dal comitato di gestione a personale di ruolo, provvisoriamente assegnato alla U.S.S.L., appartenente al più elevato livello funzionale, tenuto conto della qualifica funzionale, delle funzioni esercitate e dei titoli posseduti.

2. La definitiva attribuzione delle funzioni di cui ai precedenti articoli 3 e 9 è operata dal comitato di gestione in sede di definizioni e approvazione della pianta organica dell'U.S.S.L.

Art. 29.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente a' sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 aprile 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 4 aprile 1980, prot. n. 20802/4199.

(5047)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801990)